

Pieve di Soligo, 26.01.2018

Informativa n. 2

**OGGETTO: NOVITA' IN MERITO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI.**

Informiamo che l'Agenzia Entrate ha emanato in data 17 gennaio, la circolare n. 1/2018 con la quale ha fornito alcune delucidazioni in merito alla problematica della detrazione dell'iva sulle fatture di acquisto.

In particolare, l'Agenzia informa **che la detrazione dell'iva sugli acquisti è legata al verificarsi di entrambe queste due condizioni:**

- a) **l'esigibilità dell'imposta, cioè il momento di effettuazione dell'operazione (consegna dei beni o pagamento dei servizi);**
- b) **il momento di ricezione della fattura.**

Ciò significa che **il diritto alla detrazione va esercitato nel periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i due requisiti predetti: esigibilità dell'imposta e possesso della fattura.** Quindi, ad esempio, una fattura di acquisto ricevuta nel 2018 e relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, potrà essere registrata nel 2018, venendo inserita nella liquidazione periodica del mese o trimestre 2018 in cui è avvenuta la registrazione; potrà comunque essere **annotata in contabilità**, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (data ultima per la presentazione della dichiarazione iva relativa all'anno nel corso del quale si sono verificati i due requisiti predetti: esigibilità dell'imposta e ricevimento della fattura).

E' dunque fondamentale **verificare il momento di ricezione della fattura d'acquisto.** Non ci sono problemi se è stata ricevuta tramite Pec o altri sistemi che possano attestarne la ricezione; in mancanza di ciò, la data di ricezione potrà essere verificata dalla corretta tenuta della contabilità da parte del committente, il quale dovrà numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute.

Esempi:

- A. fattura relativa ad un'operazione conclusa nel 2017 e ricevuta nel 2017: la detrazione va effettuata nella liquidazione di dicembre 2017 (o quarto trimestre 2017); la fattura va registrata entro il 31/12/2017 e comunque con termine massimo il 30/04/2018, facendola confluire nella dichiarazione iva anno 2017;
- B. fattura relativa ad un'operazione conclusa nel 2017 e ricevuta nel 2018: la detrazione va effettuata nel corso di una delle liquidazioni periodiche del 2018; la fattura va registrata nel 2018 e comunque con termine massimo il 30/04/2019 (termine di invio della dichiarazione iva dell'anno 2018, anno nel quale si sono verificati entrambi i presupposti predetti).

In riferimento alle note di accredito, l'Agenzia chiarisce che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Entro la stessa data può essere detratta la maggiore imposta a suo tempo versata.

L'Agenzia informa infine che qualsiasi comportamento tenuto dai contribuenti, differente da quanto chiarito dalla circolare, in sede di liquidazione periodica al 16 gennaio 2018, non sarà sanzionato (come ad. es. se una fattura relativa ad un'operazione 2017, che è stata ricevuta nel 2018, è stata inserita nella liquidazione di dicembre 2017).

Cordiali saluti. Studioconsulenza.

Pieve di Soligo, 06.02.2018

Informativa n. 2-a

**OGGETTO: NOVITA' IN MERITO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI - CHIARIMENTI  
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE (SPESOMETRO) DEL SECONDO SEMESTRE 2017**

**DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI**

Riprendendo l'argomento in oggetto (vedi informativa n.2, che si allega), informiamo che a seguito dell'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate con circolare 1/E del 17/01/2018, il diritto alla detrazione dell'iva relativa alle fatture di acquisto, deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi questi requisiti:

- **la cessione di beni o prestazione di servizi abbia avuto luogo (e quindi l'iva sia divenuta esigibile);**
- **il soggetto passivo sia in possesso della fattura di acquisto ricevuta dal fornitore.**

Con questo secondo requisito, quindi, sarà possibile detrarsi l'iva solamente dalla data di effettiva ricezione della fattura.

**Esempio:** se una fattura relativa ad una operazione eseguita nel mese di marzo 2018 viene ricevuta in data 01.04.2018, bisognerà farla rientrare nella liquidazione del mese di aprile (contribuenti mensili) o del 2° trimestre 2018 (contribuenti trimestrali). **Non sarà quindi più possibile detrarre l'iva in acquisto, nel mese di marzo o nel primo trimestre, come sarebbe avvenuto prima della pubblicazione della circolare predetta.**

In caso di ricezione della fattura via pec o via email (oppure raccomandata postale), la data di ricezione è certa; in caso di ricezione della fattura via posta ordinaria, la data di ricezione si desumerà dall'ordine cronologico di inserimento in contabilità della fattura stessa (in base al principio della corretta tenuta della contabilità da parte del committente, che deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute).

**Si consiglia, pertanto, di scrivere sulle fatture di acquisto la data nella quale è stata ricevuta, oppure di allegare la mail o la PEC, nel caso il documento venga spedito con tali strumenti.**

**SPESOMETRO**

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato, in data di ieri, che **la nuova scadenza per l'invio dei dati delle fatture (spesometro) relativi al secondo trimestre 2017, è stata fissata per il 6 aprile 2018.**

**Resta confermato invece, per il prossimo 28 febbraio 2018, l'invio dei dati delle liquidazioni iva riferite al quarto trimestre 2017.**

Cordiali saluti. Studioconsulenza.

Pieve di Soligo, 06.02.2018

Informativa n. 2-a

**OGGETTO: NOVITA' IN MERITO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI**

Informiamo che, a seguito dell'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate con circolare 1/E del 17/01/2018 e con le risposte date a Telefisco la settimana scorsa, il diritto alla detrazione dell'iva relativa alle fatture di acquisto, deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi questi requisiti:

- **la cessione di beni o prestazione di servizi abbia avuto luogo (e quindi l'iva sia divenuta esigibile);**
- **il soggetto passivo sia in possesso della fattura di acquisto.**

Con questo secondo requisito, quindi, sarà possibile detrarsi l'iva solamente dalla data di effettiva ricezione della fattura.

**Esempio:** se una fattura relativa ad una operazione eseguita nel mese di marzo 2018 viene ricevuta in data 01.04.2018, bisognerà farla rientrare nella liquidazione del mese di aprile (contribuenti mensili) o del 2° trimestre 2018 (contribuenti trimestrali). **Non sarà quindi più possibile detrarre l'iva in acquisto, nel mese di marzo o nel primo trimestre, come sarebbe avvenuto prima della pubblicazione della circolare predetta.**

In caso di ricezione della fattura via pec o via email (oppure raccomandata postale), la data di ricezione è certa; in caso di ricezione della fattura via posta ordinaria, la data di ricezione si desumerà dall'ordine cronologico di inserimento in contabilità della fattura stessa (in base al principio della corretta tenuta della contabilità da parte del committente, che deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute).

**Si consiglia, pertanto, di scrivere sulle fatture di acquisto la data nella quale è stata ricevuta, oppure di allegare la mail o la PEC, nel caso il documento venga spedito con tali strumenti.**

Cordiali saluti. Studioconsulenza.

---